NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 51

Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria

La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma del l'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, e' composta di:

a) un consigliere di Stato, presidente;

b) un rappresentante dei produttori di film;

c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

d) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema

e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un rappresentante degli autori cinematografici La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), e), d), e) ed f), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e della spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Le riunioni sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. (6) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. (6) I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalita', e' nominato un membro supplente. Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente. (6) (24) (35)

Versione in vigore dal 6 febbraio 2004, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 34

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 4 novembre 1965, n. 1213
Titolo	X — Comitati e commissioni

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.

(24) Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 5, comma 2, lettera d)) la soppressione della Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria.

(35) Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-51-commissione-per-le-sanzioni-sulla-programmazione-obbligatoria/versione/34

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it